

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1839

del 19-10-2021

O G G E T T O

Convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza" per tirocini di formazione e di orientamento (curricolari) per i corsi Master I° Livello in "Management e coordinamento delle Professioni Sanitarie".

Proponente: UOS Formazione
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2051

Il Responsabile "UOS Formazione" riferisce:

"L'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" con nota agli atti ha chiesto la stipula della convenzione per tirocini curriculari di formazione e di orientamento da svolgersi presso le strutture di questa Azienda per gli iscritti ai corsi, promossi dall'Ateneo, di Master di I° livello in "Management e coordinamento delle professioni sanitarie".

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall'art. 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l'altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell'Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, nonché dall'art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l'interesse dell'Azienda di collaborare con l'Ateneo richiedente per la formazione di professionisti sanitari, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione."

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento per i corsi Master di I° livello in "Management e coordinamento delle professioni sanitarie", con l'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 20-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 25/03/1998)

TRA

L'Università degli Studi di Roma "UNITELMASAPIENZA" – con sede in Roma, V.le Regina Elena, 295, 00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata, per la firma delle convenzioni di tirocinio, dal Direttore Generale, Ing. Donato Squara;

E

L'Azienda U.L.S.S. n.8 "Berica" con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata "Soggetto Ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante, su indicazione dell'Università degli Studi di Roma "UnitelmaSapienza", è disponibile ad accogliere, nel numero massimo di 2 per anno, presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011.

Art. 2

Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per l'attuazione della presente Convenzione per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- L'anagrafica del tirocinante;

- Il nominativo del tutor designato dal progetto promotore;
- Il nominativo del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, di cui al successivo art. 5.

Il progetto formativo, dovrà essere inviato debitamente firmato in ogni sua parte, in tempo utile, al Soggetto Ospitante, prima dell'inizio del tirocinio, in ottemperanza al Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi di cui al successivo art. 3.

Art. 3

I tirocinanti prima dell'inizio del tirocinio devono prendere visione dei seguenti documenti reperibili nel sito aziendale dell'ULSS 8 "Berica" (www.aulss8.veneto.it):

- Codice di comportamento;
- Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) dell'Azienda;
- Regolamento sulla privacy;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- CCNL di settore e Regolamenti interni Aziendali, tra cui il Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.
- Modello per la richiesta di frequenza di tirocinio che dovrà essere compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da Regolamento Aziendale ai fini formativi sopra citato.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e attenersi alle indicazioni fornite dal tutor universitario e dal responsabile Aziendale;
- Ai sensi della normativa vigente in materia, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08, garantire il requisito derivante dalla sorveglianza sanitaria e attenersi ai protocolli redatti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;
- Essere in possesso delle competenze provenienti da un'adeguata formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.

Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo espresso tra le parti.

E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall' Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

Il soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- Garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante;

Art.7

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante ed a seguito dell'attività di tirocinio.

Art.8

Il presente accordo decorre dalla data della stipulazione, ha durata triennale (anni 3), salvo disdetta da comunicarsi per iscritto con raccomandata A.R. entro tre mesi dalla scadenza.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla registrazione, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie sono a carico del Soggetto Promotore.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per

L'Università
Il Direttore Generale
Ing. Donato Squara

Per

Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina